

Statuto dell'associazione "GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO APS"

Articolo 1 DENOMINAZIONE E SEDE

L'associazione "Gruppo Micologico Castellano" costituita in data 19 marzo 1990 diventa nel rispetto del D. Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia un Ente del Terzo Settore denominato "GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO APS" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, apolitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Castelfranco Veneto presso il domicilio del Presidente in carica. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 STATUTO

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale. In particolare:

- associare i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio botanico ed ambientale;
- promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela ed al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
- promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;

- promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza naturalistica presso i giovani e nelle scuole;
- promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. D);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 d. lgs. 117/2017 (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. I);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi) (attività prevista alla lett. e) dell'art. 5 del d.lgs.117/2017)
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (attività prevista alla lett. h) dell'art. 5 del d.lgs.117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 d. lgs. 117/2017 (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. U).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia ed alle scienze affini per metterlo a disposizione dei soci, anche mediante la stampa e la diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere;
- collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni ed associazioni che perseguano finalità analoghe.
- organizzare manifestazioni micologiche pubbliche e private come mostre, corsi didattici e formativi, ecc.;
- promuovere incontri e seminari di carattere micologico, ecologico e ambientale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Articolo 6 AMMISSIONE

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole del successivo art.20;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

Articolo 8 VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

Articolo 10 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri (facoltativo)
- e) il Collegio Contabile
- f) Organo di controllo (eventuale);

Articolo 11 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organismo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentate da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presidente dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms o altro spedita al recapito risultante dal libro degli associati.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presedente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 12 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei lori confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 13 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Articolo 15 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero nove membri, compreso il presidente, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interesse degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'associazione;
- b) elegge il Presidente e le altre cariche sociali;
- c) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- d) delibera la quota associativa annuale;
- e) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
- f) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- g) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- i) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- j) disciplina l'ammissione degli associati;
- k) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- nomina Commissioni o Comitati, permanenti o temporanei, e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso.

m) nomina e revoca i responsabili delle Commissioni o Comitati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. E' eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.

Articolo 17 COLLEGIO CONTABILE

Esso è composto da tre membri, nominati dalla Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa ed ha la funzione di vigilare la corretta gestione contabile dell'associazione.

I suoi componenti non possono contemporaneamente fare parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Organo elegge al suo interno il Presidente.

Articolo 18 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri nominati, in caso di necessità, dal Consiglio Direttivo fra i soci anziani in regola con il pagamento della quota associativa.

I Probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Probiviri decade con il Consiglio che lo ha eletto; i suoi membri possono essere nominati per più mandati successivi.

Il Collegio è presieduto da un Presidente aletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio dei probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra gli aderenti, tra questi ed il GMC o i suoi organi, fra i membri dei vari organi e tra i diversi organi.

Il Collegio giudica secondo equità e giustizia, senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del Collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 19 ORGANO DI CONTROLLO (EVENTUALE)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art.31 la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 20 LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 21 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 22 I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono indicati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 23 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 24 BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 25 BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 26 CONVENZIONI

Le convenzioni tra associazioni di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma i del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 27 PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 28 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 29 RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 30 ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 31 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 32 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 33 NORMA TRANSITORIA

- 1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
- 2. A decorrere dal termine di cui all'art. 102 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.
- 3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Sommario

Articolo 1	DENOMINAZIONE E SEDE	1
Articolo 2	STATUTO	1
Articolo 3	EFFICACIA DELLO STATUTO	1
Articolo 4	INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO	1
Articolo 5	FINALITA' E ATTIVITA'	1
Articolo 6	AMMISSIONE	2
Articolo 7	DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	3
Articolo 8	VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	3
Articolo 9	PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	3
Articolo 10	GLI ORGANI SOCIALI	3
Articolo 11	L'ASSEMBLEA	4
Articolo 12	COMPITI DELL'ASSEMBLEA	4
Articolo 13	ASSEMBLEA ORDINARIA	4
Articolo 14	ASSEMBLEA STRAORDINARIA	5
Articolo 15	CONSIGLIO DIRETTIVO	5
Articolo 16	IL PRESIDENTE	5
Articolo 17	COLLEGIO CONTABILE	6
Articolo 18	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	6
Articolo 19	ORGANO DI CONTROLLO (EVENTUALE)	6
Articolo 20	LIBRI SOCIALI	7
Articolo 21	RISORSE ECONOMICHE	7
Articolo 22	I BENI	7
Articolo 23	DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO	7
Articolo 24	BILANCIO	7
Articolo 25	BILANCIO SOCIALE	8
Articolo 26	CONVENZIONI	8
Articolo 27	PERSONALE RETRIBUITO	8
Articolo 28	RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI	8
Articolo 29	RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE	8
Articolo 30	ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE	8
Articolo 31	DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	8
Articolo 32	DISPOSIZIONI FINALI	8
Articolo 33	NORMA TRANSITORIA	8